

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE MARCHE

ATTO DI INDIRIZZO REGIONALE SULLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE A e B DELL'ALBO

[documento approvato nella seduta del C.R. del 26/11/2011](#)

Art.1 - Definizione generale

La pubblicità delle attività oggetto del presente atto di indirizzo va intesa e realizzata come servizio per l'informazione alla collettività.

In tale prospettiva può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal Consiglio dell'Ordine che insiste sul territorio in cui si intende effettuare l'attività pubblicitaria. Il messaggio deve essere formulato conformemente ai criteri della serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione.

Art.2 – Forme di Pubblicità

Agli iscritti all'Ordine nelle sezioni A e B dell'Albo che operano sul territorio nazionale, è consentita la pubblicità mediante targhe apposte sull'edificio nel quale il professionista svolge l'attività, mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria, attraverso i periodici destinati agli esercenti le professioni sanitarie ed attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione. L'informazione pubblicitaria è inoltre consentita attraverso le inserzioni sulle pagine Web di Internet, su carta intestata, su biglietti da visita e con ogni altro mezzo purché venga realizzata secondo criteri di trasparenza e di veridicità del messaggio e in un'ottica di servizio alla collettività, prestando particolare attenzione alla sua influenza sull'utenza in linea con quanto sancito dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. Tale disposizione è estesa alle società di persone, alle associazioni tra professionisti e a tutte le altre modalità di esercizio della professione consentite dalla Legge.

Art. 3 –Verifica dell'Ordine

- 1) L'informazione relativa ad attività psicologiche è soggetta alla verifica del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi delle Marche su segnalazione o d'ufficio, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario ai sensi della Legge n. 248 del 4-08-06, nonché ai sensi degli artt. 8, 39 e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani. Il Consiglio dell'Ordine non può obbligare i propri iscritti a richiedere un parere scritto sulla pubblicità, ma dovrà intervenire nel caso in cui avesse notizia della violazione dei principi sopra enunciati.
- 2) L'iscritto può in ogni caso chiedere un parere preventivo all'Ordine, inviando una proposta scritta, corredata dalla descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche, dei contenuti

dell'annuncio pubblicitario così come specificato negli artt. 4 e 5 del presente Atto di Indirizzo, nonché del contesto in cui tale annuncio verrà diffuso. L'iscritto potrà utilizzare l'apposita modulistica.

- 3) Qualora l'iscritto ritenga utile e necessario richiedere un parere preventivo all'Ordine sull'informazione pubblicitaria che intenda rivolgere al <<territorio extra regionale>> (es. pagine Web, quotidiani nazionali, TV e radio nazionali, ecc.), tale richiesta dovrà essere inoltrata all'Ordine territoriale di iscrizione.

Art. 4 – Caratteristiche generali delle informazioni pubblicitarie

La pubblicità informativa può avere il seguente contenuto:

- a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista, orario delle visite e di apertura al pubblico;
- b) titoli di studio:
- I. titoli di laurea come "Dottore in scienze e tecniche psicologiche" e di laurea specialistica o magistrale o quinquennale come "Dottore magistrale in psicologia"¹ con l'eventuale menzione dell'indirizzo specifico:
- "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Applicativo", "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Didattico" e "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Sperimentale" (per coloro che si sono laureati in base all'ordinamento previgente al DPR 6/2/1985, n. 216);
 - "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Generale e Sperimentale", "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità", "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione", "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni" (per coloro che si sono laureati in base all'ordinamento del DPR 6/2/1985 n. 216);
 - "Dottore in scienze e tecniche psicologiche", "Dottore magistrale in psicologia" con l'eventuale denominazione del corso di studio (esempio: Dottore Corso di laurea) (per coloro che si sono laureati in base all'ordinamento del DM 509/99 e del DM 270/04).
- II. titoli di specializzazione o di dottorato di ricerca (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come: "Specialista in..." (titolo della scuola di specializzazione universitaria), "Specialista in Psicoterapia" nel caso di diploma ottenuto presso un corso di specializzazione in psicoterapia attivato presso un istituto privato riconosciuto dal MIUR, "Dottore di ricerca in ..." (titolo del corso di dottorato di ricerca).

¹ I possessori di laurea magistrale (D.M.509/99) o di laurea quinquennale in psicologia (ordinamenti previgenti al D.M. 509/99) possono in alternativa utilizzare il titolo di "dottore in psicologia".

III. titoli di formazione universitari post-laurea o post-laurea quinquennale o specialistica o magistrale come i corsi di perfezionamento scientifico o di altra formazione permanente e ricorrente come: "Master universitario di primo livello in..." "Master universitario di II livello in ..." ai sensi della L. n 34/90, del DM 509/99 e del DM 270/04;

c) titoli professionali (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come "Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" "Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona ed alla comunità", "Psicologo", "Psicologo - Psicoterapeuta" (con possibile indicazione del setting, dell'indirizzo e dell'area di riferimento come specificato all'art. 5 comma c, d della presente deliberazione). La dicitura "psicologo - psicoterapeuta" è consentita solo agli iscritti alla sezione A dell'Albo che abbiano ottenuto l'annotazione dell'esercizio dell'attività di psicoterapeuta ai sensi dell'art.50, c. 5, DPR 328/01. Tale annotazione è concessa ai possessori di diploma legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica in base all'art. 3 della legge 56/1989, oppure ai possessori di riconoscimento dell'attività psicoterapeutica ottenuto dall'Ordine di appartenenza in base all'art. 35 della legge 56/1989 o all'art. 4 della legge 4/1999;

d) titoli di carriera, accademici e di ruolo in campo psicologico, come "psicologo dirigente", "professore in..." (materia di insegnamento psicologico) con eventuale menzione di "ordinario, associato, a contratto o ricercatore universitario" specificando l'Università o l'Istituto Statale di ricerca";

e) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato come "Cavaliere," cariche istituzionali, etc.;

f) caratteristiche del servizio offerto, nonché i costi complessivi delle prestazioni offerte (art. 2, comma 1, lett b, Legge 248/06). La misura del compenso indicato deve essere adeguata ai principi dettati dall'art. 2233 del Codice Civile, nonché dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. Per quanto attiene l'esercizio della professione resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, si deve fare riferimento alle tariffe in vigore ad esso relative.

Art. 5 - Pubblicità relativa alle caratteristiche del servizio offerto

Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto l'iscritto alla **sezione B** dell'albo, per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, può inoltre pubblicizzare:

- a) i settori specifici nei quali esercita la professione, cioè "Settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" e/o "Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità";
- b) le attività professionali di cui all'articolo 3, comma 1-quinquies della L. 170/03, come ad esempio "esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle

tematiche del rischio e della sicurezza” per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, o “attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanza” per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

2) Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto l’iscritto alla **sezione A** dell’albo, per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, può inoltre pubblicizzare:

- a) l’area specifica nella quale esercita la professione, ad esempio: “psicologia del lavoro e delle organizzazioni”, “psicologia scolastica”, “psicologia di comunità”, “psicologia giuridica”, “psicologia dello sport”, “psico-oncologia”, “neuropsicologia”, “psicologia del traffico”, etc; In tal caso il professionista deve essere in possesso di documentazione, dalla quale si evinca l’adeguata formazione e/o l’attività nella specifica area.
- b) Le attività professionali di cui all’art. 1 della L. 56/89, all’art. 51 comma 1 del DPR 328/01 e all’art. 3 comma 1 quinquies della L. 170/03, come ad esempio prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Il termine “esperto” può essere utilizzato qualora il professionista sia in grado di provarne la veridicità.

Inoltre lo psicologo-psicoterapeuta può pubblicizzare:

- c) il setting o l’ambito di intervento: “terapia individuale”, “terapia di gruppo”, “terapia familiare e/o di coppia”, “terapia infantile e/o dell’adolescente”, etc;
- d) l’indirizzo teorico clinico di riferimento relativo alla formazione conseguita (ad esempio):
psicoanalitico, psicomodinamico, sistemico, cognitivo-comportamentale, analitico-transazionale etc).

Art. 6 – Società di persone e associazioni tra professionisti

Le disposizioni di cui all’artt. 3, 4 e 5 si applicano anche alle società di persone, alle associazioni tra professionisti ed alle altre modalità associate di esercizio della professione consentite dalla legge. In ogni caso debbono essere riportati nel messaggio pubblicitario i nominativi dei singoli professionisti esercitanti l’attività psicologica e/o psicoterapeutica in forma associata ed i relativi titoli al fine della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario.

Le targhe e le inserzioni pubblicitarie possono contenere, oltre il simbolo ufficiale rappresentativo della professione, altro grafico, disegno, figura o simbolo registrati dal professionista, società o associazione.

Art. 7 - Situazione di abuso, procedimento disciplinare e sanzioni

L'Ordine potrà su impulso di parte o d'ufficio verificare la liceità delle pubblicità diffuse che risultino non conformi ai criteri di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario ai sensi della Legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai sensi del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.